



GVG

GEBÄUDEVERSICHERUNG GRAUBÜNDEN  
ASSICURANZA D'EDIFIZIS DAL GRISCHUN  
ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI

# **Direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo**

# Sommario

	Pagina
I. Scopo	1
II. Base giuridica	1
III. Campo d'applicazione	2
IV. Procedura	2
V. Letteratura specializzata / aiuti per l'elaborazione di progetti	4
VI. Responsabilità	4
VII. Copertura assicurativa ed esclusione	4
VIII. Costi dell'esame	5
IX. Costi delle misure di protezione	5
X. Ingegneri periti	5
XI. Entrata in vigore	6

# **Direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo**

Emanate dalla Commissione amministrativa il 05.09.2014

---

## **I. Scopo**

Queste direttive servono ad indicare ai committenti, agli specialisti dell'edilizia, alle autorità comunali e cantonali per i permessi di costruzione nelle zone di pericolo ed in posti con pericolosità analoga fuori dal raggio d'acquisizione, se e a quali condizioni può essere realizzato un progetto edile.

## **II. Base giuridica**

**Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 06.12.2004 (Legge sulla pianificazione territoriale, CSC 801.100, LPTC)**

*Art. 38 Legge sulla pianificazione territoriale*

<sup>1</sup> Le zone di pericolo comprendono i territori minacciati da valanghe, frane, caduta massi, alluvioni o altri fenomeni naturali. Esse vengono suddivise secondo le direttive cantonali in una zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1 = zona di pericolo rossa) ed in una zona di pericolo limitato (zona di pericolo 2 = zona di pericolo blu).

<sup>2</sup> Nella zona di pericolo 1 non possono essere costruiti nuovi edifici ed impianti, destinati ad ospitare persone e animali. Edifici ed impianti esistenti destinati ad ospitare persone e animali possono solo essere rinnovati. Per costruzioni come dighe e simili, realizzate per proteggere insediamenti, sulla base di un concetto globale possono venire autorizzate utilizzazioni conformi alla zona o ad ubicazione vincolata.

<sup>3</sup> Nella zona di pericolo 2 nuovi edifici ed impianti che servono per ospitare persone e animali, necessitano di particolari misure edilizie di protezione. In caso di modifiche essenziali ad edifici esistenti devono essere prese le necessarie misure di protezione per tutto l'edificio.

<sup>4</sup> Edifici ed impianti in zone di pericolo, che non sono destinati ad ospitare persone e animali, devono essere adeguatamente protetti.

<sup>5</sup> Licenze edilizie e permessi EFZ per progetti di costruzione in zone di pericolo vengono rilasciati soltanto se esiste un'autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni. Quest'ultima emana direttive per misure edilizie di protezione e per una protezione adeguata degli oggetti.

### **III. Campo d'applicazione**

Dal 2004 la descrizione della graduazione dei pericoli nell'articolo 38 cpv. 1 LPTC è più differenziata. Secondo l'attuale esercizio, per la zona di pericolo 1 = zona rossa di pericolo, vale un'alta pericolosità per le persone e gli oggetti (settore di divieto). Per la zona di pericolo 2 = zona blu di pericolo vale una pericolosità media, dove esiste un pericolo elevato per oggetti e persone all'esterno dei fabbricati e un pericolo esiguo per le persone nei fabbricati (settore di obbligo).

Queste direttive valgono per i progetti di costruzione nella zona di pericolo 2, se questi sono stati emanati in base ai rischi coperti dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (valanga, smottamento, frana, caduta di massi, inondazione, piena). Per analogia queste direttive valgono, a mano dei comuni e dei committenti, per le ubicazioni con pericolosità simile al di fuori del raggio d'acquisizione (d.r. fuori dalla zona edificabile).

Le zone di pericolo possono essere dedotte dal piano comunale delle zone di pericolo approvato dal Governo. Durante la rielaborazione dei piani delle zone, per la regolamentazione tecnico-assicurativa valgono le zone di pericolo valutate dalla commissione cantonale dei pericoli secondo le ultime conoscenze, anche se il nuovo piano delle zone di pericolo non è ancora in vigore.

### **IV. Procedura**

La verifica del progetto, dei piani e dei calcoli statici viene effettuata dall'ingegnere perito designato dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni. La verifica può essere allargata alla realizzazione della costruzione. La procedura si svolge in tre fasi: esame preliminare, esame principale e collaudo della costruzione.

### **a) Esame preliminare**

All'ingegnere perito vanno inviati, prima dell'inoltro della domanda, i seguenti documenti in triplice copia:

- la domanda di costruzione secondo le prescrizioni cantonali e comunali
- l'estratto dal piano delle zone con ubicazione della costruzione
- i dati sul committente, sull'architetto e sul proprietario.

Nell'ambito dell'esame preliminare vengono stabilite le speciali imposizioni edilizie che verranno comunicate al committente nonché al comune di ubicazione. In merito al pericolo rilevante nella zona, l'ingegnere perito può interpellare lo specialista per i pericoli naturali dell'Ufficio foreste e pericoli naturali ([www.awn.gr.ch](http://www.awn.gr.ch)) dei Grigioni e prendere visione della specifica carta dei pericoli. Se nella rispettiva zona di pericolo la situazione a rischio non risulta sufficientemente rilevata, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni si riserva di consultare altri specialisti a spese del richiedente. Le imposizioni edilizie vengono formulate individualmente in funzione dell'oggetto.

### **b) Esame principale**

All'ingegnere perito vanno inviati, prima dell'inoltro della domanda, i seguenti documenti in triplice copia:

- i calcoli statici con comprova delle parti soggette a pericolo
- i piani esecutivi delle parti della costruzione soggette a pericolo con i rispettivi piani delle armature e le liste dei ferri, risp. i piani di dettaglio delle costruzioni in legno e in acciaio.

L'ingegnere perito verifica se le imposizioni edilizie definite nell'esame preliminare sono tenute in considerazione.

### **c) Collaudo della costruzione**

A lavori ultimati, l'ingegnere perito procede al collaudo. Al posto del collaudo della costruzione, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni può esigere dal committente e dalla direzione lavori una dichiarazione scritta sull'adempimento integrale delle imposizioni edilizie.

## **V. Letteratura specializzata / aiuti per l'elaborazione di progetti**

I seguenti documenti contengono le basi per l'elaborazione di progetti nelle zone di pericolo, che corrispondono ai requisiti tecnico-assicurativi:

- Guida per la 'protezione dell'oggetto contro i pericoli naturali gravitativi' dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)
- Guida per la 'protezione dell'oggetto contro i pericoli naturali meteorologici' dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)
- 'Prescrizioni sulle misure edili per le costruzioni nella zona blu con rischio valanga' dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG)

Le guide e le prescrizioni sopraelencate possono essere ordinate gratuitamente presso l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni ([www.gvg.gr.ch](http://www.gvg.gr.ch)).

## **VI. Responsabilità**

Il committente, risp. il suo rappresentante, è responsabile dell'attuazione della procedura d'autorizzazione nonché della realizzazione delle misure edili di protezione (imposizioni edilizie).

## **VII. Copertura assicurativa ed esclusione**

(Articoli 15 e 16 della legge sull'Assicurazione fabbricati dei Grigioni e gli articoli 2, 8 e 9 dell'ordinanza)

Se vengono eseguiti progetti di costruzione nelle zone di pericolo senza l'autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni o ubicazioni analoghe in pericolo fuori dal raggio d'acquisizione senza le adeguate misure di protezione o se non vengono realizzate le imposizioni edilizie richieste dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, il rischio specifico di danno di natura verrà escluso, risp. in caso di sinistro il diritto all'indennizzo verrà rigettato o decurtato.

Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti nella zona di pericolo 1, il rischio elevato di danno di natura non viene assicurato. Gli investimenti finalizzati alla conservazione del valore fino al 20% del valore a nuovo vengono inclusi nell'assicurazione senza misure edili speciali di prote-

zione. Tuttavia i lavori non possono causare in ogni caso un peggioramento del rischio per l'uomo, gli animali ed i beni.

I danni causati dallo scivolamento permanente non sono inclusi nei rischi assicurati dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

### **VIII. Costi dell'esame**

I costi relativi all'esame dell'ingegnere perito e di eventuali altri specialisti così come ulteriori consulenze sono a carico del committente (secondo la regolamentazione SIA degli onorari).

### **IX. Costi delle misure di protezione**

I costi relativi alle imposizioni / alle misure di protezione da adempire sono a carico del committente.

I costi per le misure di protezione possono di regola essere dedotti fiscalmente a partire dall'acquisto / messa in esercizio sotto la rubrica lavori di manutenzione in modo forfettario o come costi effettivi. Consultare i dettagli nella guida per la dichiarazione delle imposte.

### **X. Ingegneri periti**

Per l'esame dei progetti di costruzione nelle zone di pericolo e per le risposte alle domande tecniche sono competenti gli ingegneri elencati di seguito:

#### **Bündner Rheintal e Schanfigg**

Gion Sonder, dipl. Ing. ETH/SIA, c/o ewp AG,  
Ingenieure I Planer I Geometer, Kasernenstrasse 36, 7000 Chur  
T 081 286 09 09 · F 081 286 09 10 · gion.sonder@ewp.ch

#### **Prättigau / Davos**

Andreas Flütsch, dipl. Ing. ETH/SIA, c/o Ingenieurbüro Flütsch AG,  
Kasernenstrasse 95, 7007 Chur  
T 081 252 07 77 · F 081 252 37 80 · andreas.fluetsch@if-gr.ch

### **Oberengadin, Unterengadin, Val Müstair, Poschiavo e Bregaglia**

Andreas Heimo, dipl. Bauingenieur FH, c/o Caprez Ingenieure AG,  
Via Serlas 23, Postfach 364, 7500 St. Moritz 1  
T 081 834 88 55 · F 081 834 88 58 · a.heimoz@caprez-ing.ch

Dino Menghini, dipl. Bauing. ETH, c/o Edy Toscano AG,  
Via d'Arövens 12, 7504 Pontresina  
T 081 838 80 84 · F 081 838 80 90 · dino.menghini@toscano.ch

### **Mittelbünden, Heinzenberg, Domleschg e Hinterrhein**

Donat Deplazes, dipl. Ing. ETH/SIA, c/o Deplazes & Partner,  
Werkstrasse 2, 7000 Chur  
T 081 284 78 88 · F 081 284 30 57 · deplazes@deplazes-partner.ch

### **Surselva**

Ignaz Camenisch, dipl. Ing. FH/STV, c/o T. Cavigelli AG,  
Scherrat 18, Postfach 123, 7013 Domat/Ems  
T 081 650 32 32 · F 081 650 32 33 · ignaz.camenisch@cavigelli.ag

### **Moesa e Calanca**

Reto Giudicetti, dipl. Ing. ETH, c/o Giudicetti e Baumann SA,  
6535 Roveredo  
T 091 820 30 40 · F 091 820 30 49 · giudicetti.baumann@bluewin.ch

## **XI. Entrata in vigore**

Queste direttive sostituiscono le 'direttive circa i progetti di costruzione in zone di pericolo' del 20.12.2010 ed entrano in vigore il 01.01.2015.



Le direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo sono disponibili sul sito

**[www.gvg.gr.ch](http://www.gvg.gr.ch) rubrica Assicurazione/Basi legali**

Tramite questo link sono disponibili anche:

- la legge e l'ordinanza concernenti l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
- le disposizioni complementari all'ordinanza della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
- le disposizioni generali sull'Assicurazione fabbricati dei Grigioni

---

**ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI**

OTTOSTRASSE 22  
POSTFACH  
7001 CHUR

T +41 (0)81 258 90 00  
F +41 (0)81 258 91 81  
INFO@GVG.GR.CH  
WWW.GVG.GR.CH